

Versione anonimizzata

Traduzione

C-123/20 – 1

Causa C-123/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

4 marzo 2020

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

Data della decisione di rinvio:

30 gennaio 2020

Ricorrente in primo grado e in cassazione:

Ferrari SpA

Resistenti in primo grado e in cassazione:

Mansory Design & Holding GmbH

WH

BUNDESGERICHTSHOF (Corte federale di giustizia, Germania)

ORDINANZA

[OMISSIS]

pubblicata il:

30 gennaio 2020

[OMISSIS]

nella causa promossa da

Ferrari S.p.A., [OMISSIS]Modena, Italia,

IT

Ricorrente in primo grado e in cassazione:

[OMISSIS]

contro

1. Mansory Design & Holding GmbH, [OMISSIS]Brand,
2. WH, [OMISSIS] Brand,

Resistente in primo grado e in cassazione:

[OMISSIS][Or. 2]

La Prima Sezione civile del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), all'udienza del 14 novembre 2019 [OMISSIS]

così provvede:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, prima frase, nonché dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5 gennaio 2002):
 1. Se la divulgazione della raffigurazione di un prodotto nella sua interezza, in conformità all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 6/2002, possa dar luogo a disegni o modelli comunitari non registrati relativi a singole parti del prodotto.
 2. In caso di risposta affermativa alla prima questione:
 - Quale sia il criterio giuridico da applicare nell'esame del carattere individuale previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, ai fini della valutazione dell'impressione generale suscitata da una componente – come, ad esempio, una parte della carrozzeria di un veicolo – incorporata in un prodotto complesso. In particolare, se sia decisivo stabilire se, nella percezione dell'utilizzatore informato, l'aspetto della componente non scompaia del tutto nell'aspetto del prodotto complesso, ma presenti una certa autonomia e compiutezza della forma la quale consenta di individuare un'impressione estetica generale indipendente [Or. 3] dalla forma complessiva.

Motivazione:

- 1 A. La ricorrente, stabilita in Italia, produce auto da corsa e sportive. Il suo attuale modello di punta è la Ferrari FXX K, prodotta in un numero di esemplari molto limitato e destinata solo alla guida in pista; essa non dispone dell'omologazione per la circolazione stradale. La Ferrari FXX K veniva presentata al pubblico per la prima volta in un comunicato stampa della ricorrente il 2 dicembre 2014, con le seguenti figure, le quali mostrano una vista laterale e una vista frontale del veicolo.



- 2 L'edizione limitata, al prezzo unitario di EUR 2,2 milioni, si esauriva nel giro di pochi giorni. I veicoli sono disponibili in due diverse varianti, i quali differiscono visivamente solo per il fatto che in una versione la punta della «V» sul cofano, rivolta verso il basso nella parte anteriore, è verniciata nel colore di fondo del veicolo, mentre il resto della «V» è verniciata in nero, come si può vedere nelle figure seguenti: [Or. 4]

DOCUMENTO



- 3 Nell'altra versione, come illustrato di seguito, anche la punta della «V» è verniciata completamente di nero:





[Or. 5]



- 4 La resistente sub 1), il cui amministratore delegato è il resistente sub 2), produce accessori per i veicoli della ricorrente. Dal 2016, iniziava a commercializzare kit di elaborazione (*tuning*) («*Body kit*») per la Ferrari 488 GTB con la denominazione «4XX». Con tali kit di *tuning* è possibile modificare il modello da strada Ferrari 488 GTB, non limitata nel numero degli esemplari e disponibile dal 2015 al prezzo netto di listino di EUR 172 607,00. Sono a disposizione i seguenti kit o accessori, offerti e venduti singolarmente: «*Front kit*», «*Rear kit*», «*Side set*», «*Roof cover*» e «*Rear wing*». Il «*Front kit*» è commercializzato dalla resistente sub 1) in due diverse versioni, una con una «V» uniformemente scura sul cofano anteriore e l'altra con una «V» riempita solo parzialmente. Nel caso di una modifica integrale, al costo di circa EUR 143 000,00, viene sostituita la maggior parte del rivestimento visibile della carrozzeria. La resistente sub 1) presentava al Salone dell'automobile di Ginevra nel marzo del 2016 la modifica raffigurata dalla seguente immagine con la denominazione «*Mansory Siracusa 4XX*». [Or. 6]



- 5 La ricorrente ritiene che i resistenti, nell'offrire tali componenti, avrebbero violato un suo disegno o modello comunitario non registrato, il quale riguarderebbe la parte del veicolo consistente nell'elemento a forma di V presente sul cofano della Ferrari FXX K, ricurvo fronte marcia verso il basso, nell'elemento a pinna («strake») sporgente dalla parte centrale di tale elemento e disposto longitudinalmente, nello spoiler anteriore a due strati integrato nel paraurti e nel raccordo verticale centrale che collega lo spoiler anteriore al cofano (disegno o modello rivendicato sub 1). La parte descritta sarebbe concepita come un'unità la quale conferirebbe carattere individuale alle linee della Ferrari FXX K e allo stesso tempo evocherebbe un'associazione con un aereo o una vettura di Formula 1. Il disegno o modello rivendicato sub 1 sarebbe venuto a esistenza con la pubblicazione del comunicato stampa del 2 dicembre 2014.
- 6 La ricorrente sostiene inoltre – in subordine – di essere titolare di un disegno o modello comunitario non registrato, anch'esso violato, relativo allo spoiler anteriore a due strati (disegno o modello rivendicato sub 2) e venuto ad esistenza per effetto del comunicato stampa del 2 dicembre 2014, o al più tardi il 3 aprile 2015 a seguito della distribuzione di un film dal titolo «*Ferrari FXX K - The Making Of*».
- 7 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce, in ulteriore subordine, un disegno o modello comunitario non registrato (disegno o modello rivendicato sub 3) relativo ad un'altra figura (mostrata di seguito) del veicolo in vista obliqua, contenuta nel comunicato stampa del 2 dicembre 2014, il quale si estenderebbe alla forma della Ferrari FXX K visibile nella raffigurazione de qua. **[Or. 7]**




- 8 In quarto luogo, la ricorrente ha fatto valere le pretese derivanti dalla protezione contro la contraffazione secondo la normativa in materia di concorrenza sleale. La Ferrari FXX K avrebbe un carattere individuale rilevante sul piano della concorrenza con riguardo alle tre caratteristiche distintive presenti nella zona frontale.
- 9 In primo grado, la ricorrente ha chiesto di inibire su tutto il territorio dell'Unione, la produzione, offerta, immissione sul mercato, importazione, esportazione, l'uso o detenzione degli accessori, formulando le domande connesse (esibizione della contabilità, ritiro e distruzione dei prodotti, accertamento dei danni da risarcire). Il Tribunale del Land ha respinto il ricorso.
- 10 In sede di appello, in considerazione della scadenza, al 3 dicembre 2017, dei diritti fatti valere, la ricorrente ha dichiarato parzialmente risolta la controversia nel merito, segnatamente, da un lato, con riguardo alla domanda di inibitoria, nella misura in cui essa era fondata sui diritti derivanti da disegni e modelli comunitari e, dall'altro, con riguardo alle domande connesse di ritiro e distruzione dei prodotti. I resistenti hanno aderito a tale dichiarazione di parziale soluzione della controversia.
- 11 In sede di appello, la ricorrente ha chiesto – nella parte rilevante ai fini del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea – la riforma della sentenza di primo grado e, in particolare,

di dichiarare che i resistenti sono tenuti in solido a risarcire alla ricorrente tutti i danni che essa ha subito e continuerà a subire per il fatto che, fino al 3 dicembre 2017, la resistente ha prodotto, offerto, immesso nel commercio, importato, esportato, usato o detenuto ai predetti fini nel territorio dell'Unione europea «Front kit» quali accessori per automobili, i quali – indipendentemente dal colore – hanno, nella parte centrale, la forma corrispondente a quella evidenziata dalla linea tratteggiata in rosso nelle seguenti figure **[Or. 8]**



e/o



con le seguenti caratteristiche:

- 1 elemento a forma di V che si estende nella parte centrale per tutta la lunghezza del cofano e che quindi prolunga, come effetto ottico, il cruscotto così in avanti da suscitare l'impressione di una testa di rapace, nella quale l'elemento a forma di V corrisponde ad un becco ricurvo ed è scuro quantomeno nella parte superiore

- 2 elemento a pinna che sporge dal centro di tale elemento e disposto longitudinalmente;
- 3 uno spoiler anteriore a due strati,
 - 3.1 il cui strato superiore è verniciato nel colore di fondo della carrozzeria, si estende per circa la metà della larghezza del veicolo ed è collegato alla superficie del cofano da una raccordo verticale centrale,
 - 3.2 il cui strato inferiore, più largo dello strato superiore, è verniciato con un colore a contrasto,
 - 3.3 nel quale si trova una fessura orizzontale tra lo strato superiore e quello inferiore
 - 3.4 nel quale lo strato superiore è collegato allo strato inferiore, cosicché entrambi gli strati costituiscono un'unica superficie;

in subordine,

ha utilizzato i «*Front kit*», «*Rear kit*», «*Side set*», «*Roof cover*» e «*Rear wing*». quali accessori per le auto sportive, unitamente ad un numero a due cifre apposto sulla portiera dell'auto, nell'intero territorio dell'Unione Europea, i quali – indipendentemente dal [Or. 9] colore – sono concepiti in modo tale che, dopo la trasformazione, l'auto presenti l'aspetto raffigurato *infra*:



con le seguenti caratteristiche:

Punti da 1 a 3.4 [come nella domanda principale]

- 4 una forma tipica di auto sportiva con muso piano e la coda più alta, il cui profilo superiore assomiglia a un arco appena curvato con linee pressoché continue per tutta la lunghezza del veicolo;

- 5 un cruscotto scuro con finestrino laterale lenticolare;
 - 6 fanali anteriori posti di lato sulla parte frontale superiore, i quali si prolungano visivamente all'indietro fino al parafrangente;
 - 7 una grande presa d'aria nella zona della portiera posteriore;
 - 8 un'ampia verniciatura a forma di numero in carattere sans *serif* in corsivo sulla portiera;
 - 9 un arco curvato verso il basso sul lato del veicolo, il cui punto di inizio si colloca dietro la ruota anteriore, discendendo con un angolo di 45° e poi risalendo assottigliato fino al terzo superiore della ruota posteriore;
 - 10 ad ogni angolo superiore della coda una pinna dotata di un corto spoiler monco sporgente lateralmente.
- 12 L'appello interposto dalla ricorrente è stato respinto [OMISSIS]. Con il ricorso per cassazione (*Revision*), dichiarato ammissibile da questo Collegio, la ricorrente insiste nelle proprie domande. I resistenti chiedono la reiezione del rigetto per cassazione.
- 13 B. L'accoglimento del ricorso per cassazione (*Revision*) con riguardo alle domande fondate sulla violazione di disegni o modelli comunitari non registrati dipende dall'interpretazione dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, prima frase, e degli articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari (in prosieguo: il «RDM»). **[Or. 10]** Prima di decidere sull'impugnazione, occorre pertanto sospendere il procedimento e chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, TFUE.
- 14 I. Il giudice d'appello ha ritenuto infondate le pretese fatte valere ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli e si è espresso al riguardo nel modo seguente:
- 15 Il disegno o modello rivendicato sub 1 non sussisterebbe in quanto la ricorrente non sarebbe riuscita a dimostrare il requisito minimo di una certa autonomia e compiutezza della forma. Essa farebbe riferimento soltanto ad una parte delimitata arbitrariamente. Pur ammettendo che la parte frontale possa essere percepita come un «volto», vi sarebbero inclusi anche gli elementi «occhi» (fanali) e «mascelle» (estremità laterali dello spoiler), non menzionati dalla ricorrente. Del pari non sussisterebbe il disegno o modello rivendicato sub 2, a causa dell'incompiutezza della forma. Sebbene si possa considerare sussistente il disegno o modello rivendicato sub 3, esso non presenterebbe, tuttavia, un ambito di tutela così ampio da giustificare l'ipotesi di una violazione. In ragione della necessaria presenza di determinate caratteristiche nel modello, la libertà creativa del progettista della Ferrari FXX K sarebbe stata così limitata che si potrebbe ipotizzare solo un

ambito di tutela medio. In base a tale parametro, mancherebbe una sufficiente sovrapposizione nell'impressione generale.

- 16 II. L'accoglimento del ricorso per cassazione, con riguardo alle domande fondate sulla violazione di disegni o modelli comunitari non registrati, dipende dall'interpretazione dell'articolo 11, nonché dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 6, paragrafo 1, del RDM, che necessita di chiarimento, alla luce della questione volta a stabilire se e a quali condizioni possa sussistere un disegno o modello non registrato su componenti di un prodotto complesso.
- 17 1. Le parti del veicolo Ferrari FXX K (modelli rivendicati sub 1 e 2) fatte valere dalla ricorrente quali disegni o modelli costituiscono componenti di un prodotto complesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del RDM. **[Or. 11]**
- 18 a) Ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del RDM, un prodotto è qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, ma non i programmi per elaboratori. Un prodotto complesso è, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del RDM, un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto. In assenza di una definizione nel regolamento su disegni e modelli comunitari, la nozione di componente deve essere intesa secondo il linguaggio corrente (sentenza della Corte del 20 dicembre 2017, [Acacia e D'Amato, C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, punto 64]). Con l'espressione «componenti di un prodotto complesso» il regolamento su disegni e modelli comunitari designa le molteplici componenti destinate ad essere assemblate per formare un oggetto industriale o artigianale complesso, che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio di tale oggetto, in assenza delle quali il prodotto complesso non potrebbe essere oggetto di una normale utilizzazione (v. Corte [sentenza del 20 dicembre 2017, Acacia e D'Amato, C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, punto 65]).
- 19 b) Ne consegue che la parte del veicolo Ferrari FXX K rivendicata dalla ricorrente quale disegno o modello sub 1, consistente nell'elemento a forma di V del cofano, ricurvo fronte marcia verso il basso, nell'elemento a pinna («strake») sporgente dal centro di tale elemento e disposto longitudinalmente, nello spoiler anteriore a due strati integrato nel paraurti e nel raccordo verticale centrale che collega lo spoiler anteriore al cofano, costituisce una componente di un prodotto complesso. Tale parte è costituita da componenti destinate ad essere assemblate per formare un veicolo industriale, che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio di tale veicolo, in assenza delle quali il veicolo non potrebbe essere oggetto di una normale utilizzazione.. Ciò vale anche per le parti rivendicate dalla ricorrente come disegno o modello sub 2 **[Or. 12]** (spoiler anteriore a due strati della Ferrari FXX K).

- 20 2. Nella specie dev'essere acclarato se e a quali condizioni una parte della carrozzeria di un veicolo quale componente di un prodotto complesso possa essere protetta come disegno o modello comunitario non registrato.
- 21 a) È necessario anzitutto chiarire se la pubblicazione della figura di un prodotto nel suo insieme possa dar luogo a un disegno o modello comunitario non registrato relativo a singole parti del prodotto (prima questione pregiudiziale).
- 22 aa) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del RDM, un disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 del RDM è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, prima frase, del RDM, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del RDM, ai fini di detto regolamento, s'intende per disegno o modello l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
- 23 bb) Per quanto riguarda il disegno o modello registrato, questo Collegio ha già avuto modo di affermare che, in applicazione della normativa sui disegni e modelli armonizzata a livello di Unione in forza del regolamento su disegni e modelli comunitari e della direttiva 98/71/CE, la domanda di registrazione di un prodotto nel suo insieme come disegno o modello non conferisce protezione a parti o elementi di tale prodotto. Né dal tenore letterale del regolamento su disegni e modelli, né dalla direttiva 98/71/CE può desumersi che la protezione possa essere fatta valere con riguardo a parti o elementi, isolatamente considerati, [Or. 13] di un disegno o modello registrato. Non è inoltre necessaria la protezione di parti o elementi di un disegno o modello, poiché, secondo la definizione dell'articolo 3, lettera a), del RDM, è possibile ottenere la protezione dell'aspetto di parti o elementi di un prodotto come disegno o modello [OMISSIS]. La certezza del diritto impone di proteggere come disegno o modello solo quegli aspetti delle parti di un prodotto depositati e registrati come tali. Solo a tale condizione il pubblico interessato è in grado di determinare in modo affidabile, a seguito di una ricerca sui disegni o modelli, cosa rientri nell'ambito della protezione di questi ultimi. Qualora anche le parti di un disegno o modello registrato godessero di una siffatta protezione, in molti casi non risulterebbe però chiaro se e in quale misura ciò abbia luogo. È possibile e ragionevole che il richiedente precisi se la domanda di protezione riguardi l'aspetto di un prodotto (nel suo insieme) o di una sua parte [OMISSIS].
- 24 cc) Ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del RDM, è chiaro che un disegno o modello comunitario non registrato possa sussistere anche con riguardo a una parte di un

prodotto. Ove, tuttavia, non sia divulgata al pubblico, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del RDM, l'immagine della parte di un prodotto, ma solo del prodotto nel suo insieme, si pone la questione, analogamente al caso di un disegno o modello registrato, se tale divulgazione possa costituire il fondamento di un disegno o modello comunitario non registrato in relazione alle parti del prodotto raffigurato nel suo insieme. Questo Collegio è incline a ritenere che, a seguito di divulgazione della raffigurazione di un prodotto nel suo insieme, possa sussistere un disegno o modello comunitario non registrato relativo a tale prodotto, ma non alle sue parti. Tale tesi promuove la certezza del diritto in quanto chiarisce che, ai fini della rivendicazione della protezione per le parti di un prodotto, occorre una divulgazione specifica [Or. 14] – ad esempio, attraverso la raffigurazione della rispettiva parte oppure la sua identificazione all'interno dell'immagine complessiva [OMISSIS]. Secondo un'altra tesi, la divulgazione di un prodotto nel suo insieme può anche includere la divulgazione delle sue componenti, garantendone la protezione, purché tale effetto sia riconoscibile dagli operatori del settore [OMISSIS]. Tuttavia, l'esame di detta riconoscibilità – ad esempio, in ordine alla possibilità di utilizzare le parti anche in altri prodotti [OMISSIS] – presenta notevoli incertezze.

- 25 La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 settembre 2017 ([Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P e C-405/15 P, EU:C:2017:720]), pronunciata in un procedimento avente ad oggetto la declaratoria di nullità di un disegno o modello registrato, non fornisce sufficienti chiarimenti in ordine alla prima questione pregiudiziale.
- 26 b) Laddove la divulgazione della raffigurazione di un prodotto nel suo insieme possa avere un effetto protettivo anche per le parti di detto prodotto, è necessario altresì chiarire a quali condizioni un disegno o modello comunitario non registrato possa sorgere su parti del prodotto (seconda questione pregiudiziale).
- 27 aa) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del RDM, un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se e in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale. Il successivo paragrafo 2 dispone che il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione [lettera a)] e tali caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità [lettera b)]. A termini del successivo paragrafo 3, per normale utilizzazione [Or. 15] si intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento medesimo, si considera che un disegno o modello non registrato presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data alla quale il

disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta.

- 28 bb) Le parti della carrozzeria rivendicate dalla ricorrente come disegno o modello comunitario non registrato, una volta incorporate nei veicoli prodotti dalla ricorrente, sono visibili durante la normale utilizzazione, cosicché è soddisfatto il requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del RDM.
- 29 cc) Nel caso di una componente incorporata in un prodotto complesso la quale – come le parti della carrozzeria di un veicolo di cui trattasi nella presente controversia – si pone la questione di stabilire quale sia il criterio giuridico da applicare nell'esame del carattere individuale previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del RDM, ai fini della valutazione dell'impressione generale.
- 30 Sussiste il carattere individuale, quando l'utilizzatore informato percepisce, in relazione alla componente, un'impressione generale significativamente differente da quella suscitata da qualsiasi altra componente. Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è dotato di carattere individuale se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione (come nel caso in esame) e tali caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di individualità. Ciò presuppone che l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato dalle suddette caratteristiche visibili della componente differisca in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore dalle caratteristiche visibili di qualsiasi altra componente. Secondo la giurisprudenza di questo Collegio, la funzione del disegno o modello oppure del design consiste nello stimolare, attraverso il suo effetto sul senso della forma (e del colore), la sensazione estetica procurata dall'osservazione del prodotto. La coerenza dell'impressione generale non può quindi essere valutata indipendentemente dal modo in cui il prodotto venga percepito nella sua normale utilizzazione [OMISSIS].
- 31 In merito al disegno o modello registrato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del testo previgente del Geschmacksmustergesetz (legge sui disegni o modelli), questo Collegio ha affermato, che una parte di un disegno o modello depositato potesse godere della protezione concessa al disegno o modello, purché possedesse di per sé i requisiti di novità e di individualità e presentasse un certo grado di autonomia e compiutezza della forma che consentisse di individuare un'impressione estetica generale della sub-combinazione indipendente dalla forma complessiva [OMISSIS]. Tuttavia, in applicazione della normativa sui disegni e modelli armonizzata a livello di Unione in forza del regolamento su disegni e modelli comunitari e della direttiva 98/71/CE, tali criteri non possono più essere applicati al disegno o modello registrato, in quanto non è configurabile una protezione delle parti basata su di esso [OMISSIS]. **[Or. 17]**

32 Questo Collegio ritiene che, anche nel caso del disegno o modello non registrato relativo a una componente di un prodotto complesso, detta componente potrebbe essere dotata di carattere individuale solo se, nella percezione dell'utilizzatore informato, il suo aspetto non scompaia del tutto nell'aspetto del prodotto complesso, ma presenti una certa autonomia e compiutezza della forma la quale consenta di individuare un'impressione estetica generale indipendente dalla forma complessiva.

[OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO